COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

140.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori Berlinguer ed altri; Cutrera ed altri; Malagodi ed altri; Mancini ed altri; Boato: Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità (*Approvati, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente del Senato*) (5036) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13

Bonfatti Paini Marisa (gruppo comunista-PDS) 6, 9, 10, 11, 13

Bortolani Franco (gruppo DC) 6, 11

Cerutti Giuseppe (gruppo PSI) 9, 10

D'Amelio Saverio , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 13

Donati Anna (gruppo verde) 13

D'Angelo Guido (gruppo DC), *Relatore* 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13

Paganelli Ettore, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 9, 11, 12

Sapio Francesco (gruppo comunista-PDS) 4, 6, 9, 10, 12

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,40.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge senatori Berlinguer ed altri; Cutrera ed altri; Malagodi ed altri; Mancini ed altri; Boato: Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità (Approvati, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente del Senato) (5036).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Berlinguer ed altri; Cutrera ed altri; Malagodi ed altri; Mancini ed altri; Boato: « Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità », già approvati, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 31 luglio 1990.

Ricordo ai colleghi che, nella seduta di ieri, abbiamo accantonato la discussione dell'articolo 5 e di due emendamenti del relatore 5.20 e 5.40, poiché si era presentata la necessità di adeguarlo ad una condizione posta dalla Commissione bilancio in un suo parere.

Chiedo al relatore se intende aggiungere qualche cosa su questo argomento.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Signor presidente, di questo articolo 5 era in discussione l'ultima parte riguardante gli interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli effettuati nei piani di zona ai sensi della legge n. 167 del 1962, nonché della legge n. 865 del 1971, quelli convenzionati previsti dalla legge n. 10 del 1977 e, infine, quelli effettuati nelle aree destinate ad usi agricoli.

La Commissione bilancio ci ha invitato a non innovare l'attuale regime agevolativo, mantenendoci per eventuali nuove agevolazioni nei limiti previsti dall'articolo 31. A questo scopo potevamo modificare l'ultima parte alla quale prima ho fatto cenno, lasciando soltanto la parte che fa riferimento agli « interventi nelle aree destinate ad usi agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti ». Infatti, la Commissione bilancio ha previsto questa possibilità proprio per le aree destinate ad uso agricolo.

Per quanto riguarda il resto, proporrei di mantenere la dizione del Senato (che si richiama all'articolo 31 della legge n. 457 del 1978), in questo modo restando nei limiti indicati dalla V Commissione e mantenendo il contributo con una semplice riduzione del 30 per cento.Inoltre, allo scopo di evitare dubbi di interpretazione, si conferma l'attuale regime contributivo sia per quanto attiene all'articolo 9 della legge n. 10 del 1977, sia per quanto concerne il regime contributivo definito per l'edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata o convenzionata.

In questo modo risolviamo il problema, rispettando altresì le indicazioni della Commissione bilancio. In sostanza, ritiro i miei emendamenti 5.20 e 5.40, presentandone uno nuovo.

PRESIDENTE. Pertanto, do lettura dell'emendamento presentato dal relatore, onorevole D'Angelo, all'articolo 5, in ossequio al parere presentato dalla V Commissione:

All'articolo 5, sostituire l'ultima parte del comma 8, a partire dalle parole per interventi di cui al primo comma, lettera *a) con la seguente* per gli interventi nelle aree destinate ad usi agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti.

Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *e)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria di cui al precedente quarto comma è ridotto del 30 per cento.

Restano fermi i casi di concessione gratuita, di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed è fatto salvo il regime contributivo stabilito per l'edilizia residenziale, sovvenzionata, agevolata o convenzionata.

5. 41.

Sono dell'avviso che questo emendamento non necessiti di un ulteriore parere da parte della Commissione bilancio poiché adempie alle condizioni poste dalla Commissione stessa.

MARISA BONFATTI PAINI. Signor presidente vorrei chiedere un chiarimento al relatore in ordine all'emendamento 5.41. Il comma 7 dell'articolo 5 stabilisce con chiarezza che tutti gli interventi finalizzati al mutamento di destinazione d'uso devono essere sottoposti al pagamento del contributo di cui alla legge n. 10 del 1987. Il comma 8 del medesimo articolo indica poi, come interventi gratuiti quelli di cui alle lettere *a), b)* e *c)* dell'articolo 31 della legge n.457. In tale contesto sarebbe forse opportuno richiamare, anche in questo comma, il precedente comma 7. In sostanza temo che dal comma 8 si possa comunque evincere la gratuità degli interventi di restauro, vanificando quanto disposto dal precedente comma 7.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Vorrei rassicurare la collega Bonfatti che tale questione potrà essere riesaminata in sede di coordinamento. Ad ogni modo la preoccupazione espressa a mio avviso non sussiste perché non si tratta di concessione gratuita, ma di non applicazione del contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria, per cui resta fermo il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione. Inoltre, il comma 8 prevede i casi in cui non è dovuto il nuovo contributo, quello sulla maggiore utilizzazione edificatoria, ma poichè il comma 7 stabilisce che nel caso di mutamento di destinazione d'uso si paga il contributo di cui alla legge n. 10, è evidente che per gli interventi di restauro con cambio di destinazione d'uso non si paga il nuovo contributo bensì quello di cui alla legge n. 10.

FRANCESCO SAPIO. Signor presidente, vorrei sottoporre un'ulteriore questione al relatore. A mio avviso, si potrebbe prevedere che per gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 31, lettera *e)*, il contributo sulla maggiore utilizzazione, nella misura del 30 per cento, sia effettivamente ridotto nei casi in cui non vi sia superamento dei limiti di superficie utile di calpestio, quindi quando non sia prevista la totale demolizione e la ricostruzione organizzativa e funzionale degli stessi.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Vorrei evitare ulteriori complicazioni. La formulazione da me prevista era diretta a favorire gli interventi di ristrutturazione urbanistica; ciò comporta che non si deve costruire sulle aree non ancora urbanizzate ed edificate, altrimenti vi sarebbe una espansione e non una ristrutturazione urbanistica, mentre dobbiamo favorire proprio il recupero del territorio. Se

utilizziamo la formula che io stesso ho proposto (lo dico avendo notato un difetto nella dizione che io stesso ho indicato) non facciamo altro che creare delle difficoltà interpretative.

Questa riduzione del 30 per cento, che il Senato ha introdotto, mi pare che abbia carattere forfettario e che quindi sia accettabile, senza creare ulteriori complicazioni. Naturalmente sarei ben lieto – come ho sempre fatto quando mi è stato possibile – di accettare le proposte del collega Sapio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.41, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento del relatore 5.20 è assorbito.

Pongo in votazione l'articolo 5, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Riprendiamo la discussione dell'articolo 12 che era stato precedentemente accantonato, in attesa del parere della Commissione affari costituzionali all'emendamento del relatore 12.100.

Tale Commissione, infatti, ha espresso parere favorevole. Pongo in votazione, in via definitiva, l'emendamento del relatore 12.100, di cui per maggiore chiarezza do nuovamente lettura:

All'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. In ogni caso l'ammontare dell'indennità di espropriazione non può essere inferiore al 45 per cento, né superare il 70 per cento del prodotto del valore convenzionale dell'edificabilità, di cui all'articolo 4, comma 1, moltiplicato per la percentuale d'incidenza del valore dell'area, di cui all'articolo 4, comma 5.

12. 100.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo aggiuntivo Bonfatti Paini ed altri 16.01, precedentemente accantonato.

Anche di questo articolo aggiuntivo, per maggiore chiarezza, darò nuovamente lettura:

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

1. Qualora l'indennità non sia stata accettata, i soggetti legittimati a promuovere il procedimento di espropriazione richiedono, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5 dell'articolo 15 la determinazione delle indennità non accettate alla commissione di cui all'articolo 4, comma 3, dandone comunicazione ai proprietari.

2. La Commissione, entro i successivi trenta giorni, determina l'indennità secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4 e la comunica all'espropriante.

3. Per le aree agricole l'indennità è determinata sulfa base del valore agricolo, con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola.

4. Per le aree non edificabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, l'indennità è determinata su istanza motivata e documentata del proprietario, in misura pari al valore conferito dalle loro specifiche, legittime ed effettive utilizzazioni in atto, anche in relazione all'esercizio di attività connesse.

5. L'espropriante entro trenta giorni dalla comunicazione della commissione rende note le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono, mediante avviso notificato nelle forme degli atti processuali civili, e deposita la relazione di stima della commissione nella segreteria del comune nel cui territorio sono compresi i medesimi

immobili. L'avviso dell'eseguito deposito è pubblicato entro i dieci giorni successivi nell'ambo del comune ed inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia.

16. 01.

Bonfatti Paini, Sapio, Bulleri.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Sono dell'avviso che questo articolo aggiuntivo sia precluso dall'approvazione dello stesso articolo 16. Comunque, prego la collega Bonfatti Paini di volerlo ritirare.

MARISA BONFATTI PAINI. D'accordo, lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo Bortolani 20.01, precedentemente accantonato, di cui per maggiore chiarezza do nuovamente lettura:

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

Gli assegnatari dei terreni di riforma fondiaria, gli acquirenti, anche con patto di riservato dominio, di fondi ai sensi delle leggi sulla formazione della proprietà coltivatrice, i coloni perpetui e assimilati, sono equiparati al proprietario coltivatore diretto di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, ai fini della legislazione in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione.

20. 01.

Bortolani.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Prego il collega Bortolani di ritirare questo articolo aggiuntivo, anche allo scopo di non creare ulteriori problemi con la Commissione bilancio. Eventualmente potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno.

FRANCO BORTOLANI. Non mi pare che vi sia una perdita di gettito. Tra l'altro nei trasferimenti, onerosi o meno, accade che qualche direttore responsabile di uffici immobiliari provinciali non proceda alla trascrizione. Quindi, poiché il nostro catasto fa riferimento soltanto a chi possiede il bene, è necessario che venga realmente effettuata la trascrizione. In caso contrario si rischia addirittura il sequestro dell'immobile.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Ribadisco il mio invito al collega Bortolani a trasformare questo emendamento in un ordine del giorno al quale sarei pienamente favorevole.

FRANCESCO SAPIO. Signor presidente, anche se l'articolo 20 è già stato approvato, vorrei svolgere alcune considerazioni a proposito dei temi in esso contenuti. Infatti, ci è giunta la nota del Ministero dei lavori pubblici con la quale si intendono chiarire i dubbi sollevati in ordine alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità contenuta nel comma 2 dell'articolo 20 con riferimento ai territori meridionali ed alle opere comprese nei piani annuali di attuazione dei programmi biennali di sviluppo del Mezzogiorno.

Ebbene, questa nota, in effetti non fuga le preoccupazioni che avevamo manifestato. Essa tenta di colmare la carenza legislativa dovuta al fatto che nella legge n. 64 non si rinviene una norma di contenuto analogo agli articoli 135 e 137 del testo unico n. 218 del 1978. Si tratta delle disposizioni che attribuivano agli organi della *ex* Cassa per il Mezzogiorno il compito di emanare la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità di determinate opere.

Ci è stato detto che era necessario introdurre una norma per l'individuazione del soggetto al quale affidare questo compito, in ossequio ad una richiesta avanzata dal Consiglio di Stato. Quest'ultimo auspicava, in sede di ridefinizione

normativa, l'introduzione di una norma che avesse questo contenuto. Il Consiglio si augurava altresì che l'approvazione da parte del CIPE delle opere comprese nei piani annuali di attuazione dei programmi biennali di sviluppo del Mezzogiorno fosse subordinata alla dichiarazione di utilità, di urgenza e di indifferibilità.

Se è vero che queste dichiarazione non possono produrre effetti al di fuori dell'ambito nel quale sono espresse, io non condivido l'assicurazione che ci viene fornita da parte del Ministero dei lavori pubblici, secondo la quale questa norma non potrebbe mai attivare le procedure di deroga che stanno alla base di un affidamento di opere pubbliche. Si dice che l'urgenza, richiesta per legge, a giustificazione del ricorso a trattativa privata ha natura, requisiti e forme ben diversi rispetto a quella posta a fondamento del procedimento d'urgenza. Concordo sul fatto che la dichiarazione non possa mai essere addotta come motivazione per l'adozione di una procedura di deroga al sistema di affidamento, cioè il ricorso alla trattativa privata, perché è ben diversa la natura delle motivazioni che attivano questo tipo di procedura. La trattativa privata deve derivare da fatti straordinari e imprevedibili quanto all'urgenza, quindi deve essere accertata con riferimento a questi effetti concreti e caso per caso. D'altra parte non posso condividere l'argomentazione di chi sostiene che comunque il ricorso alla trattativa privata debba essere espressamente enunciato nella motivazione del provvedimento che la dispone. Tuttavia nulla impedisce, a mio avviso senza ulteriore esplicitazione, che la dichiarazione di indifferibilità, urgenza ed utilità, stabilita per legge, costituisca comunque un presupposto al quale riferirsi nell'attivazione della procedura. Con ciò non voglio dire che in questo modo sia sicuramente possibile la deroga alla normativa e il ricorso alla trattativa privata, poiché questa norma sicuramente finisce per configurarsi come una disposizione collegata solo alla risoluzione di un problema che esiste ma che sarebbe bene esplicitare. In sostanza, il relatore dovrebbe in qualche modo chiarire che questa norma è necessaria ai soli fini dell'occupazione d'urgenza e dell'espropriazione e che quindi essa costituisce un presupposto all'espropriazione e all'occupazione, rimanendo escluso ogni riferimento alle procedure di aggiudicazione dei lavori.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 22, precedentemente accantonato, di cui per maggiore chiarezza do nuovamente lettura:

ART. 22.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni della presente legge relative alla determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili nonché del contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria hanno applicazione dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è calcolata ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'importo dell'indennità cosi determinato è ridotto del 40 per cento. In ogni fase del procedimento espropriativo, il soggetto espropriando può convenire la cessione volontaria del bene: in tale caso non si applica la riduzione del 40 per cento. Scaduto il termine di cui al primo comma l'indennità di espropriazione di cui alla presente legge si applica anche alle vigenti leggi speciali che prevedano una diversa indennità.

2. Fino alla data di cui al comma 1 il rilascio delle concessioni edilizie rimane soggetto al contributo sul costo di costruzione di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

3. Il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria è corrisposto, a partire dalla scadenza del termine di cui al comma 1, nella misura del 50 per cento per le concessioni rilasciate entro sei mesi dalla scadenza del predetto termine.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 22, comma 1, sostituire le parole diciotto mesi *con le seguenti* dodici mesi.

22. 1.

Il Relatore.

All'articolo 22, comma 1, sostituire le parole diciotto mesi *con le seguenti* dodici mesi.

22. 2.

Cerutti.

All'articolo 22, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo In ogni caso gli aventi diritto posono richiedere che l'indennità sia determinata in misura pari al valore delle aree edificabili comunque dichiarato ed accertato ai fini fiscali almeno un anno prima della data di entrata in vigore della presente legge.

22. 3.

Il Relatore.

All'articolo 22, comma 2, sostituire le parole Fino a tale data l'indennità di espropriazione per le aree edificabili *con le seguenti* L'indennità di espropriazione per le aree edificabili per le quali sia intervenuta l'occupazione prima della scadenza di cui al comma precedente.

22. 4.

Il Relatore.

All'articolo 22, comma 2, dopo le parole Scaduto il termine di cui al primo comma *aggiungere le seguenti* ed ove non sia intervenuta l'occupazione.

22. 5.

Il Relatore.

All'articolo 22, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Per le concessioni rilasciate anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, in base a convenzioni approvate dai consigli comunali prima della sua entrata in vigore, il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria e calcolato secondo gli articoli 3 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

22. 6.

Il Relatore.

All'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Per le concessioni rilasciate anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, in base a convenzioni approvate dai consigli comunali prima della sua entrata in vigore, il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria è calcolato secondo gli articoli 3 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

22. 7.

Il Relatore.

All'articolo 22, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e per 18 mesi la determinazione dell'indennità di espropriazione avverrà a norma dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892, sostituendo eventualmente ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'importo cosi determinato è ridotto del 40 per cento.

22. 8.

Bonfatti Paini, Bulleri, Boselli, Sapio.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento 22.1, perché ritengo che il termine di 12 mesi sia troppo breve se consideriamo che occorrono 6 mesi per costituire la commissione che dovrà poi stabilire per tutto il territorio i valori convenzionali. Ho l'impressione che un termine troppo ristretto possa determinare necessità di proroghe.

Nel ritirare il mio emendamento 22.1 mi rimetto comunque alla Commissione sull'identico emendamento Cerutti 22.2.

GIUSEPPE CERUTTI. Per quanto mi riguarda manterrò l'emendamento 22.2 proprio perché nel nostro paese, anche se si fissa un termine ampio, si utilizza generalmente l'ultimo mese per dar corso agli adempimenti. Inoltre, poiché sono previsti poteri sostitutivi, sono certo che gran parte delle amministrazioni – proprio perché attraverso questa via i comuni ricavano il maggiore introito, ed hanno la possibilità di far quadrare i loro bilanci e di pagare sia gli espropri che i costi di urbanizzazione – faranno di tutto non solo per rispettare il termine di 12 mesi, ma per ridurlo ulteriormente.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento Cerutti 22.2 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 22.4 e 22.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cerutti 22.2.

(È approvato).

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento 22.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 22.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 22.5, accettato dal Governo.

(È approvato)

Passiamo agli identici emendamenti del relatore 22.6 e Cerutti 22.7.

MARISA BONFATTI PAINI. Anche in merito all'emendamento 22.6 desidererei un chiarimento dal relatore. Tale emendamento prevede che le concessioni rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge, in base alle convenzioni approvate dai consigli comunali, godono di un regime più favorevole, nel senso che il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria è calcolato sulla base della legge n. 10 del 1977. Vorrei capire, allora, se si tratta delle concessioni edilizie da rilasciarsi nell'ambito di piani di lottizzazione. Poiché un piano di lottizzazione dura 10 anni, non so se sia opportuno un emendamento di questo genere che prevede che tutti gli interventi effettuati anche molto avanti nel tempo godono, non si capisce bene perché, di un trattamento diverso e più favorevole. È comprensibile un trattamento diverso per le opere di urbanizzazione, perché nell'ambito del piano di lottizzazione vi è impegno a realizzare le opere entro certe scadenze, ma non capisco per quale motivo – ripeto – debba essere mantenuta questa agevolazione nei confronti di chi molto spesso non è neppure il lottizzatore, ma un operatore che interviene autonomamente molto tempo dopo la firma della convenzione legata alla lottizzazione.

FRANCESCO SAPIO. Si tratta di una complicazione enorme, perché più regimi manteniamo in piedi più confusione vi sarà presso la pubblica amministrazione. È per questi motivi che mi sento di invitare il relatore a ritirare questo emendamento.

GIUSEPPE CERUTTI. Signor presidente, questo è un emendamento richiesto proprio dai grandi comuni. Essi, infatti, attivano il piano attraverso altri piani convenzionati. Proprio per non dover

riconsiderare tutti i lavori ancora in sospeso, i comuni chiedono di salvaguardare questa norma.

Certo, sono d'accordo con la collega Bonfatti Paini sulla necessità di fissare un termine. Tuttavia, lo ripeto ancora una volta, sono proprio le grandi amministrazioni ad avanzare questa richiesta poiché, in caso contrario, dovrebbero rivedere tutti i loro progetti e tutte quelle convenzioni ancora aperte.

FRANCESCO SAPIO. A questo punto, non certo per vanificare le considerazioni del collega Cerutti, vedo con perplessità quelle amministrazioni che vorrebbero in qualche modo sentirsi tutelate o messe al riparo da un accertamento che deve essere necessario nel momento in cui si rilasciano delle concessioni.

Questa potrebbe apparire una norma micidiale, poiché sappiamo tutti che nei periodi di moratoria prima dell'entrata in vigore di una legge, accadono cose terrificanti. Non vorrei che, in attesa dell'entrata in vigore della legge, tutte le amministrazioni si dessero da fare per accelerare le vecchie procedure.

MARISA BONFATTI PAINI. Mi permetto di insistere nel chiedere al relatore di ritirare questo emendamento.

Ritengo che sia un falso problema quello prospettato dai grandi comuni. Mi consta, infatti, che le convenzioni allegate ai piani di lottizzazione, mentre fanno assumere al lottizzante degli impegni per le opere di urbanizzazione, facciano sempre riferimento alle norme di legge per quanto concerne il contributo. Non mi pare che le convenzioni non abbiano mai assunto impegni specifici nel settore del contributo, contrariamente a quanto è accaduto nel campo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

GIUSEPPE CERUTTI. Signor presidente, con questa legge intendiamo fissare un contributo onnicomprensivo di tutto quanto il comune incassa come onere di costruzione e, di conseguenza, di urbanizzazione. Ebbene, come sarà possibile scorporare quote di urbanizzazione per convenzioni sottoscritte sulla base della vecchia legge n. 10 del 1977. Infatti, sarebbe necessario affidarsi a computi assai complicati, rifacendo vari conteggi, detraendo l'impegno assunto; altrimenti, il comune dovrebbe completare una serie di opere, dando per scontata una certa parte.

Il fatto che questa sollecitazione provenga dai comuni, significa che i loro uffici tecnici sanno esattamente quali sono le difficoltà di fronte alle quali potrebbero trovarsi.

MARISA BONFATTI PAINI. Signor presidente, mi pare che nell'articolo 5 vi sia un comma nel quale si dice che sono fatti salvi quei casi oggetto di piano esecutivo.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Vorrei far osservare al collega Cerutti che le convenzioni alle quali ha fatto riferimento, nella maggiore parte dei casi, si richiamano agli oneri dovuti per strumenti urbanistici esecutivi, mentre invece non disciplinano i contributi per il rilascio di singole concessioni edilizie.

Poiché abbiamo fatto salvi gli oneri contenuti nell'articolo 28 della legge urbanistica, è chiaro che queste convenzioni restano in piedi. Infatti, non credo vi siano convenzioni che hanno modificato il regime contributivo di singole concessioni edilizie, per cui questo fenomeno non dovrebbe verificarsi. Inoltre (anche se spero che non si tratti di un anno come ha paventato il collega Sapio), passeranno ancora alcuni mesi prima che la legge entri in vigore; vi sono poi altri 12 mesi già previsti, per cui le amministrazioni comunali avranno ancora un anno e mezzo per attribuire concessioni edilizie col vecchio regime.

Comunque, dichiaro di ritirare il mio emendamento 22.6.

GIUSEPPE CERUTTI. Sono tutte cose da precisare in sede di coordinamento. Comunque, ritiro questo emendamento 22.7.

MARISA BONFATTI PAINI. Ritiro il mio emendamento 22.8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

(Norme abrogate).

1. Gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 20, commi primo, secondo e terzo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono abrogati.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 23, aggiungere, in fine le parole Sono abrogate altresì le disposizioni della legge 25 giugno 1965, n. 2359, incompatibili con le disposizioni della presente legge.

23. 1.

Il Relatore.

All'articolo 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altre leggi generali o specifiche relative a diverse modalità di calcolo dell'indennità di espropriazione.

23. 2.

Bonfatti Paini, Sapio, Bulleri, Boselli.

All'articolo 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Restano fermi i valori e le indennità, quando superiori a quelli previsti dalla presente legge, stabiliti da leggi speciali che facciano riferimento agli articoli abrogati dal comma precedente.

23. 3.

Bortolani.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore.* Esprimo parere favorevole all'emendamento Bonfatti Paini ed altri 23.2 e parere contrario all'emendamento Bortolani 23.3.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 23.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bonfatti Paini ed altri, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Bortolani 23.3.

FRANCO BORTOLANI. Ritiro questo emendamento. Tuttavia, vorrei chiedere al relatore se le convenzioni già esistenti, che prevedono una indennità superiore a quella indicata dalla legge attuale, sono salvaguardate.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore.* Il giorno in cui entrerà in vigore la nuova legge, si applicheranno le norme in essa contenute.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 24 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 24.

(Regioni a statuto speciale).

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla pre-

sente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Tali regioni e province adeguano la propria legislazione alle disposizioni che costituiscono princìpi della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

L'onorevole Sapio ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*.

(.....).

È istituito nell'ambito del Ministro dei lavori pubblici l'osservatorio permanente delle espropriazioni per pubblica utilità con il compito di acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulle espropriazioni per pubblica utilità nonché sui relativi oneri finanziari e sui mezzi di finanziamento della spesa.

24. 01.

Sapio.

FRANCESCO SAPIO. Signor presidente, nelle discussioni preliminari, anche in sede di comitato ristretto, avevamo tutti avvertito la necessità di predisporre una norma istitutiva di un osservatorio permanente sull'espropriazione per pubblica utilità, con il compito di acquisire ogni utile elemento di conoscenza, anche sui mezzi di finanziamento che la legge attiva. Naturalmente l'osservatorio doveva servire non solo al ministro dei lavori pubblici, che in base all'articolo 21 presenta e predispone una relazione annuale sullo stato e lo sviluppo urbanistico, ma soprattutto doveva fornire dati che rendessero possibile verifiche annuali, o biennali, sulla funzionalità del provvedimento legislativo, ponendo il Parlamento nella condizione di proporre eventuali aggiustamenti o modifiche nel caso in cui alcune norme non apparissero adeguate agli obiettivi della legge. Ecco perché chiedo al relatore di accogliere questo articolo aggiuntivo.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo presentanto dall'onorevole Sapio 24.01.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Sapio 24.01, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Do lettura .dell'articolo successivo:

ART. 25.

(Norme finanziarie).

1. I mutui di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 458, sono concessi ai comuni e alle province o loro consorzi per il finanziamento dei maggiori oneri di esproprio rispetto a quelli determinati in base alle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge in dipendenza di indennità di esproprio, con priorità per quelle determinate da sentenze passate in giudicato e da sentenze esecutive, nonché per le indennità definitive per accordo bonario, e sono ripartiti proporzionalmente in relazione alla disponibilità delle risorse. Le domande devono essere presentate alla Cassa depositi e prestiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per gli oneri maturati entro il termine di cui al comma 1 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

3. I mutui di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 458, sono destinati anche al finanziamento dei maggiori oneri di esproprio per l'acquisizione di aree cedute o date in concessione

superficiaria ai privati, alle cooperative, agli istituti autonomi case popolari o ad altri enti pubblici, per la realizzazione degli immobili destinati a residenza.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 25.

25. 1.

Il Governo.

All'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Per garantire il fanzionamento della commissione provinciale di cui all'articolo 4, comma 3, è stanziata la somma di lire 2 miliardi per il 1991, e 500 milioni, da aggiornare ogni anno secondo gli indici ISTAT per i successivi anni.

25. 2.

Bonfatti Paini, Boselli, Sapio, Bulleri.

MARISA BONFATTI PAINI. Signor presidente, voteremo contro la soppressione dell'articolo 25 perché riteniamo che il Governo abbia una qualche responsabilità in merito alla difficile situazione che si è determinata in materia di espropri in questi anni negli enti locali. Pertanto, riteniamo assurdo eliminare una norma che prevede la possibilità di mutui per pagare le indennità di espropriazione.

ANNA DONATI. Ritengo che la soppressione di questo articolo ponga dei problemi rilevanti. Se la finalità del provvedimento era quella di intervenire sui contenziosi per accelerare i tempi, non possiamo eliminare questa norma. Infatti, non ha più senso approvare con urgenza questo provvedimento se non si consente agli enti locali di risolvere le questioni di carattere finanziario.

Invito pertanto il Governo a ripensare al proprio emendamento ed il relatore ad esprimere un parere negativo su di esso.

SAVERIO D'AMELIO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Obiettivamente non posso che condividere le preoccupazioni testè espresse degli onorevoli intervenuti; tuttavia la posizione del Governo va intesa in questo senso: qui si tratta di armonizzare la norma per quanto riguarda l'accesso ai mutui per far fronte agli espropri, nel frattempo maturati, con un provvedimento di carattere generale che è già all'esame del Consiglio dei ministri e che ci auguriamo possa rapidamente giungere in Parlamento. Non si può estrapolare la norma dal contesto della situazione finanziaria, che impegna la Cassa depositi e prestiti e, per la parte relativa agli oneri finanziari il Ministero delle finanze; tale norma, infatti, per quanto importante è settoriale ed ha bisogno – ripeto – di essere armonizzata con i provvedimenti più generali all'esame del Governo.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Signor presidente, mi si consenta una ulteriore precisazione in merito a quanto affermato dalla collega Donati la quale riterrebbe inutile, eliminando questa norma, approvare con urgenza la legge. In realtà la rapida approvazione del provvedimento serve a ridurre enormemente l'onere dei comuni per le espropriazioni in corso, e per le altre che si faranno, oltre a aumentare le risorse per gli enti locali. Pertanto, anche senza questa norma, dal punto di vista finanziario la legge è molto importante per i comuni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 25 di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 25 si intende pertanto soppresso.

Risulta quindi precluso l'emendamento Bonfatti Paini 25.2.

Passiamo all'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 26.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Le dichiarazioni di voto finali sul provvedimento e la votazione nominale sono rinviate ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 21 dicembre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO